


EBREI NEL NOVARESE (V)

Persecuzione economica e requisizioni (1938-1943)



Il censimento nazionale degli ebrei avviato dal governo fascista nell'agosto 1938, come sottolineato nei precedenti numeri della rivista, fu il presupposto indispensabile per isolare il "gruppo ebrei" dal resto della popolazione e individuare così i bersagli della imminente normativa persecutoria.

Da quel momento una lunga serie di disposizioni e provvedimenti avviò una complessa macchina legislativa che ebbe tra i suoi oggetti di interesse anche i beni e le attività economiche degli ebrei: privarli progressivamente della possibilità di sostentamento, nel generale contesto di negazione di tutti i diritti civili, non fu nei suoi obiettivi una manovra di natura economica ma un atto dalla valenza fortemente persecutoria che avrebbe prodotto l'effetto devastante dell'avvilimento materiale e dell'annullamento morale degli ebrei, presupposto per il loro successivo annientamento. Questo processo si concretizzò - sostenuto da una lunga e spesso farraginoso serie di leggi, decreti e circolari ministeriali - in due diverse fasi, determinate e condizionate dalla duplice fisionomia assunta dalla persecuzione messa in atto contro gli ebrei, quella dei diritti prima (1938-43), delle vite poi (1943-45).

Dal 1938 all'8 settembre 1943.

Per quanto le dichiarazioni ufficiali fasciste contro gli ebrei precedenti le operazioni di censimento e i primi provvedimenti legislativi

avessero un tono studiatamente conciliante - finalizzato da una parte a preparare l'opinione pubblica italiana, dall'altra a evitare allarmismi presso la comunità ebraica - già a partire dall'estate del 1938 si cominciò a registrare un numero imprecisato di vendite, svendite e riorganizzazioni del patrimonio da parte di ebrei con il presumibile obiettivo di convertirlo in liquidi o in "beni rifugio" (oro e gioielli) e renderlo così, in caso di necessità, più facilmente utilizzabile o esportabile. Il 2 agosto 1938 il capo della Polizia, con voluto allarmismo, comunicava ai prefetti: *"Gli ebrei starebbero procedendo al disinvestimento dei loro beni non strettamente liquidi, reinvestendo il ricavato nell'acquisto di gioielli e anche di oro [...] i disinvestimenti da parte degli ebrei sarebbero la causa principale dell'attuale depressione della Borsa [...]"*¹.


Le prime misure restrittive in campo valutario e commerciale furono disposte nel settembre del '38 inizialmente contro i soli ebrei stranieri, i primi ad essere raggiunti da disposizioni razziali (erano appena stati colpiti dalla revoca della cittadinanza italiana e dall'obbligo di espulsione²). La loro attività di esportazione commerciale venne subordinata a varie restrizioni e al deposito di una garanzia "adeguata"³. E comunque un promemoria interno ricordava che l'esportazione clandestina di lire o valuta straniera era punita col sequestro della somma e l'espulsione della persona.

In questo clima arrivarono, nell'autunno del '38, le disposizioni per i primi censimenti dei beni di tutti gli ebrei. Il 21 settembre il governatore della Banca d'Italia aveva chiesto all'amministratore delegato della Banca Commerciale Italiana e al provveditore del Monte dei Paschi di Siena notizie sull'entità dei depositi intestati agli ebrei e sugli eventuali ritiri di importi superiori al mezzo milione di lire. Intanto, perdurando le cessioni di aziende e beni immobili da parte di ebrei, il 19 novembre, a leggi razziali appena emanate, il Ministero di Grazia e Giustizia ordinò ai notai di astenersi dallo stipulare qualsiasi atto di acquisto o di vendita da parte di persone di razza ebraica⁴ (precedendo così una disposizione contenuta in un successivo decreto del febbraio 1939).

Le prime importanti manovre di limitazione delle proprietà immobiliari e delle attività in-

A cura dell'équipe "Even 1943" Pacchetti Didattici
Ester Bucchi De Giuli, Gianni Galli, Gemma Lucchesi,
Gianmaria Ottolini, Chiara Uberti

dustriali e commerciali relative ai cittadini italiani di razza ebraica⁵ ricevettero il loro fondamento giuridico con l'emanazione delle leggi razziali, dalle quali scaturirà tutta una serie di successive disposizioni che porteranno a divieti, sequestri e confische: l'articolo 10 dei *"Provvedimenti per la difesa della razza italiana"* del 17 novembre 1938⁶ stabiliva che gli italiani "di razza ebraica" non discriminati⁷, non potevano essere né proprietari di terreni con estimo complessivo superiore a L. 5.000 né proprietari di fabbricati urbani con imponibile complessivo superiore a L. 20.000. Nel caso in cui le proprietà avessero superato i limiti imposti si disponeva, con il successivo R.D.L. n. 126 del 9 febbraio 1939, la ripartizione, effettuata dagli Uffici tecnici erariali, dei terreni e dei fabbricati in quote consentite e quote eccedenti; queste ultime dovevano essere trasferite all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare "Egeli" - appositamente costituito con lo stesso decreto del 1939 - che ne avrebbe curato la gestione e la vendita per conto dello Stato, anche delegandole ad alcuni istituti di credito fondiario.



Direttiva Buffarini del 5.12.42

Il meccanismo delle quote eccedenti e del loro conseguente trasferimento all'Egeli fu semplice nella sua definizione teorica, più complesso e certamente non immediato nella sua attuazione pratica; per escludere il rischio di manovre che permettessero di sottrarre beni all'applicazione delle disposizioni, il decreto 126 stabiliva che *"Fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti [...], i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca"*.

1 ASPV, Questura, cat. Mass. A1, fasc. "Razza ebraica. Disposizioni in genere", sfasc.18, capo della polizia a prefetti, 2 agosto 1938.

2 Regio Decreto legge n. 1381 del 7 settembre 1938 "Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri".

3 Circ. n°197, 21/09/38 alle banche abilitate ai cambi.

4 ASTs, Prefettura, Gabinetto, b368, telegramma del Ministro di Grazia e giustizia a procure del regno, 19 novembre 1938.

5 Le leggi razziali si rivolgevano espressamente agli ebrei italiani, in quanto quelli stranieri (categoria a cui dal 7 settembre 1938 appartenevano anche quelli che avevano perso la cittadinanza italiana avendola acquisita dopo il 1 Gennaio 1919) erano stati raggiunti dal decreto di espulsione. Cfr. nota 2.

6 Regio Decreto legge n. 1728.

7 Cfr. Nuova Resistenza Unita n. 1 2017, p. 8-9.

In deroga a tali disposizioni, si stabiliva che "il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza. La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica".

Per mettere in atto questa manovra di contenimento patrimoniale, sia gli ebrei italiani che gli apolidi ancora residenti in Italia dovettero denunciare i fabbricati urbani e i terreni che possedevano, anche in comproprietà: nel giugno del '39 le autodenunce pervenute agli uffici distrettuali delle Imposte Dirette furono circa 7.000; le quote eccedenti vennero espropriate a prezzi irrisori.

In quegli stessi mesi i cittadini italiani di razza ebraica dovettero denunciare anche le aziende industriali e commerciali di cui erano proprietari o gestori e le società non azionarie nelle quali erano soci a responsabilità illimitata: il citato decreto del 17 novembre 1938 vietava infatti agli ebrei di "essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone"⁸.

L'obbligo di denuncia permetteva di censire le attività in mano agli ebrei e di intervenire con i provvedimenti di alienazione.

Tali provvedimenti erano stati preceduti da un'indagine avviata nelle varie provincie dalla stessa Confederazione Fascista degli Industriali, "in conformità di superiori istruzioni ... intesa a precisare quali persone ricoprenti cariche in seno ai Sindacati di categoria, o comunque per designazione della nostra Organizzazione Confederale, siano di razza ebraica" come si legge nella richiesta inviata il 7 settembre, con vincolo di riservatezza, ai podestà della provincia di Novara⁹.

Il sopracitato articolo 10 dei "Provvedimenti per la difesa della razza italiana" negava inoltre agli ebrei il diritto di "avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco", allontanandoli di fatto da tutti gli incarichi più significativi di una carriera imprenditoriale.


Paradigmatico il caso di **Mario Luzzatto**, una delle 14 vittime dell'eccidio di Baveno del settembre 1943. Appena laureato, nel 1912 aveva iniziato una brillante carriera professionale come dirigente della Pirelli a Milano: dopo nove anni di attività presso la segreteria della Società, dal 1919¹⁰ al 1935 era stato Procuratore generale e Direttore vendite di pneumatici in Italia e all'estero. Nel 1935 era stato nominato vice direttore generale e gli era stata affidata l'organizzazione della "Pirelli-Rovere, Società italo-americana Filo Elastico", una nuova azienda specializzata in tessuti elastici fini, di cui fu consigliere delegato. Parallelamente era stato impegnato in ambito sindacale, ricoprendo per più di dieci anni, dal 1918 al 1929, il ruolo di segretario dell'Associazione italiana tra gli industriali della gomma, dei conduttori elettrici ed affini, ed era stato membro per anni della Giunta esecutiva del Salone dell'Automobile su invito dell'Associazione Nazionale Fascista Industriali dell'Automobile. Iscritto al PNF dal 29 dicembre 1932, dopo l'emanazione delle leggi razziali, il 2 dicembre 1938 Mario Luzzatto presentò domanda di discriminazione, provvedimento che permetteva ad alcuni ebrei, a discrezione del Ministero dell'Interno, di essere esentati da un ristretto numero di norme persecutorie. In attesa dell'accoglimento della domanda, Luzzatto si trasferì con la famiglia a Londra come direttore della locale filiale della Pirelli. Con l'entrata in guerra

dell'Italia nel giugno del 1940, Mario Luzzatto si ritrovò in qualità di rappresentante involontario di un "paese nemico"; dopo il suo arresto e la confisca dei suoi beni, riuscì a rimpatriare con moglie e figlie grazie all'intervento delle autorità italiane. Il 21 aprile 1941 venne accolta la sua domanda di discriminazione, sospesa durante la permanenza a Londra. Nel 1941 insieme al Comandante Jarach istituì un corso superiore di chimica di tipo universitario presso la scuola ebraica di via Eupili a Milano, richiamando professori ebrei allontanati dalla scuola pubblica in applicazione delle leggi razziali: il professor **Ciro Ravenna** da Ferrara per la cattedra di chimica, **Augusto Levi** da Venezia per l'insegnamento della fisica, da Torino **Guido Ascoli**, matematico di fama mondiale. Il Corso - che ebbe durata di sette mesi, da novembre a maggio - forniva l'opportunità di un proseguimento degli studi a un consistente numero di studenti ebrei che in due anni si erano diplomati alle superiori.



La scuola ebraica di via Eupili nel 1939

L'azienda Pirelli riuscì a mantenere Luzzatto al proprio servizio fino al 1942, ma all'inizio di quell'anno il rapporto cessò. Solo formalmente però: la Pirelli lo incaricò di redigere la storia della ditta¹¹. Per la realizzazione della "Storia delle industrie Pirelli" (che Luzzatto, prima del suo assassinio, riuscirà a compilare solo per il periodo 1872-1920), compì un lavoro propedeutico di raccolta di documentazione - in originale, in trascrizioni dattiloscritte o in riproduzioni fotografiche - indispensabile per poter lavorare nella sua casa di Baveno, sul Lago Maggiore, dove nel frattempo era sfollato con la famiglia per sfuggire ai bombardamenti. Questo suo lavoro risulterà particolarmente utile perché gran parte degli archivi della Pirelli sarà poi distrutta dai bombardamenti che nell'agosto del 1943 incendiarono lo stabilimento di Milano. La vicenda personale di Luzzatto, come è noto, si concluse tragicamente nel settembre 1943 con l'arresto e l'assassinio suo e dell'intera famiglia da parte delle SS¹².



Richiesta ai Podestà da Confindustria NO del 7.9.38

8 Cfr. il citato R.D.L. del novembre 1938, art. 10.

9 Cfr. documento allegato: Archivio storico Comune di Baveno (ASCB1/1327); analogo doc. presso Archivio di Stresa (b. 331/1).

10 Risale al 5 agosto 1919 la "Procura dalla Ditta Pirelli e C. ai signori Artoni Ing. Federico, Campiglio Rizzieri, Comelli Rag. Roberto, Crosio Rag. Luigi, Fratio Cav. Carlo, Luzzatto Dr. Mario, Palandri Ing. Fabio, Ramelli Lo-

renzo, Venosta Ing. Giuseppe, per l'ordinaria gestione dell'azienda", in Archivio storico Fondazione Pirelli, inv. n. 1181.

11 CHIARA GUIZZI, *Nasce la Fondazione Pirelli per la valorizzazione del patrimonio storico documentario del gruppo*, pp. 1-2 (<http://www.cultureimpresa.it/08-2009/italian/pdf/primo07.pdf>)


12 Cfr. <http://archivio.casadellaresistenza.it/archivi/olocausto/eccidio-baveno>.




Mario Luzzatto e i familiari nella sua abitazione di Baveno, giugno 1936

Se numerose e ripetute nel tempo furono le indagini - e altrettanto numerosi gli organi ed enti preposti - per individuare gli ebrei, le loro proprietà e le loro attività economiche, in modo da poter attuare in maniera capillare le normative persecutorie¹³, non mancarono iniziative "dal basso" ovvero denunce da parte di privati sollecitati, oltre che dall'adesione al razzismo antisemita, da malcelati interessi privati. Un caso significativo a questo riguardo è documentato presso l'Archivio di Novara (ASNo, FPG, n. 712); una lettera con firma poco leggibile inviata al prefetto in data 26 giugno 1939 così denuncia: "Eccellenza. A Cameri si sono fatte e si faranno delle opere pubbliche. La ghiaia per l'Aeroporto di Cameri è stata fornita da una ditta ebrea; mentre per la costruzione delle Case Popolari è stata data la preferenza ad una ditta ebrea per la fornitura della calce. Porto a conoscenza dell'E. V. tale stato di cose. Saluti fascisti e ossequi." Il prefetto Guido Letta si attiva e incarica per le indagini il comando dei carabinieri di Novara che in data 10 luglio comunica che mentre la


ditta Gualdoni, fornitrice della ghiaia per l'aeroporto, "appartiene alla razza ariana", effettivamente "L'impresa e Crivelli di S. Nazzaro Sesia, si serve della calce per la costruzione delle Case popolari di Cameri dalla ditta Crema Amilcare da Ispra (Varese) la quale appartiene alla razza ebraica."¹⁴



Rapporto carabinieri del 10.7.39



Lettera al Prefetto del 26.6.39



Il giorno successivo il prefetto chiede chiarimenti al "Fascista Podestà" di Cameri in riferimento alla fornitura di calce presso la ditta in questione. La documentazione si ferma qui, ma l'esito della vicenda è comunque facilmente intuibile.

Come ulteriore tassello in funzione dell'obiettivo di isolare gli ebrei dal contesto sociale ed economico del Paese, tra il 1938 e il 1939 gli appartenenti alla "razza ebraica" vennero progressivamente allontanati da tutti gli ambiti del lavoro dipendente privato e pubblico e delle libere professioni. In particolare, su disposizione del ministero dell'Interno furono cancellati dall'albo professionale, e quindi non poterono più esercitare, i medici, i veterinari, i farmacisti, le ostetriche, tutti i professionisti iscritti agli albi del settore sanitario. Fu inoltre disposto, nel novembre 1938, il licenziamento entro il 4 marzo 1939 (con il blocco definitivo di nuove assunzioni) di tutti i dipendenti pubblici "di razza ebraica".



Significativo al riguardo il caso di **Carlo Alberto Luzzatti**, Direttore dell'Ufficio di Igiene del Comune di Pallanza (allora provincia di Novara). In una delibera del 19 giugno 1939 emessa dal Comune di Verbania (appena costituitosi ad aprile con la fusione dei Comuni di Intra e Pallanza) il Dott. Luzzatti appariva ancora tra i beneficiari di una procedura di liquidazione (*diritti di esumazione e cremazione riscossi durante il 1938*) in qualità di Ufficiale Sanitario. Poco più di un mese dopo, il 29 luglio, la Città di Verbania, sotto la guida del Commissario Prefettizio Domenico Campanelli, nella necessità di coordinare i regolamenti organici per gli impiegati e i salariati dei due ex Comuni, emanava il nuovo ordinamento in cui, in sintonia con la normativa e gli orientamenti vigenti, si specificavano all'articolo 8, tra i requisiti necessari "per essere nominati impiegati o salariati" comunali, quello di "non appartenere alla razza ebraica"¹⁵.

Non a caso in un documento del successivo 18 novembre, relativo alla liquidazione di indennità per trasferte, la carica di Ufficiale Sanitario risulterà ormai ricoperta da un altro medico, il dott. Antonio Galimberti.

13 Cfr. ad es. la direttiva sopra riportata del 5 dicembre 1942 a firma del ministro Buffarini rivolta a individuare e contrastare l'affitto ed eventuale subaffitto di case da parte di ebrei anche in aree periferiche (ASNo, FPG, n. 712).

14 Da notare la "soggettivazione" delle razze: le imprese non appartengono alle persone ma alle razze (ariana o ebraica).

15 Punto b) dell'art.8. Cfr. anche il punto a) "essere cittadini italiani. Sono parificati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli" ovvero italiani con cittadinanza di altro Stato. Il criterio della razza anche qui prevale sulla cittadinanza. In questo contesto si chiarisce anche il punto g) ("essere coniugato o vedovo"): il celibato non contribuisce allo sviluppo della "razza italiana" (e... chissà quali vizi nasconde!).




Deliberazione. 19.6.39; regolamento personale art.8; deliberazione 18.11.39

Licenziato, Carlo Alberto Luzzatti lasciò la città di Verbania e il suo percorso di vita diviene particolarmente emblematico delle vicissitudini degli ebrei che, nonostante tutto, riuscirono a salvarsi e, in molti casi, a dare il loro contributo alla lotta antifascista. In un documento inviato all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con sede a Novara il Commissario Prefettizio del Comune di Verbania comunicava, in risposta a una richiesta di informazioni, che "il Dott. Luzzatti Carlo Alberto ha lasciato Pallanza per ignota destinazione.

Si presume che attualmente si trovi a Pisa¹⁶. Sappiamo in realtà che, dopo un periodo di peregrinazioni in Svizzera e in Francia, tornò a Siena, città originaria della sua famiglia, dove si stabilì con moglie e figlio fino quando, nella seconda metà di ottobre del 1943, sarà costretto ad entrare in clandestinità¹⁷. Di questo periodo di vita clandestina e del suo aiuto per salvare e curare un partigiano ferito si racconta in un libro su Siena ai tempi della guerra.

"Don Vivaldo Mecacci priore di Molli nascose a lungo il professor Carlo Alberto Luzzatti, la moglie ed il figlio che la tragica sera del 5 novembre erano precipitosamente fuggiti dalla casa del dottor Enzo Casini che li aveva ospitati fino a quel momento. Per oltre due mesi rimasero nascosti alla periferia di Siena nell'abitazione di un casiere dell'Istituto della Previdenza Sociale, Gustavo Mancini che, insieme alla moglie Giuseppina, li ospitò in una stanza con finestre sprangate portando loro ogni giorno il cibo già cucinato. Aumentando il pericolo i Luzzatti, nel gennaio '44, si trasferirono a Molli da Don Mecacci. In questa località Luzzatti, insieme al suo amico sacerdote, fu protagonista di un finto funerale per salvare un partigiano

ferito, episodio narrato in altra parte del libro, e rimase nascosto con lui per curarlo per sette giorni e sette notti nei sotterranei di un'antica torre medievale, completamente al buio, a sette metri di profondità" [Luca Luchini, Siena 1940-1950; v.1, Siena 1940-1944, il Leccio 2008, p. 53].



In conseguenza dell'insieme delle legislazioni e normative razziali ricordate, una parte consistente di ebrei, circa 4000, oramai senza lavoro e con la revoca del permesso di residenza, lasciò il paese prima del 12 marzo 1939. Ma nemmeno lasciare il paese era facile, perché un altro paese doveva accoglierli e dovevano reperire i soldi per pagare il viaggio. Inoltre, nell'eventualità che gli ebrei emigrassero con i propri capitali, fu aumentata la sorveglianza confinaria e venne emanato un provvedimento legislativo sulla repressione delle violazioni delle leggi valutarie, definito "indifferibile" o di "assoluta urgenza" [RdI 5 dicembre 1938, n°1928] che trasformava le infrazioni in delitti - introducendo la possibilità dell'arresto dei responsabili - e regolamentava il passaggio alla proprietà dello Stato delle valute e dell'oro sequestrati.

[Continua nel prossimo numero]

16 Tutti i documenti citati sono conservati in Archivio di Stato di Verbania, Città di Verbania 1939.

17 Le informazioni su questo periodo provengono dal sito <https://www.geni.com/people/Carlo-Alberto-Luzzatti/600000018933013014>.